



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 3825
S 104

Roma, 27 LUG. 2012

ALLE OO.SS. DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno - articolo 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 93 del 2008 - Informativa.

Si trasmette l'unita nota riguardante l'oggetto, pervenuta dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Carrone

APPUNTO

L'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, «Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro» ha introdotto, in via sperimentale, **limitatamente al settore privato**, l'applicazione, nel secondo semestre 2008, di una particolare tassazione agevolata pari al 10% (a titolo di Irpef di addizionali regionali e comunali Irpef nei limiti di 3.000 euro lordi), sugli straordinari e sui premi di produttività.

Successivamente, gli articoli 5 del D.L. 185/2008 e 2, commi 156, lettera b) e 157 della legge 191/2009, dal 2009 (e quindi per il 2009 e il 2010), hanno previsto la proroga di tali misure sperimentali solo con riferimento agli incrementi della produttività del lavoro e nei limiti di 6.000 euro lordi all'anno.

Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, l'Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti sulle summenzionate norme.

Con riferimento al lavoro a turni, in tale risoluzione viene precisato che la tassazione agevolata si applica su:

1) tutto il compenso corrisposto per il lavoro notturno (comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione);

2) tutte le maggiorazioni o indennità corrisposte per lavoro regolato normalmente su turni, alla condizione che tali somme siano riconducibili a un «incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa».

Tutto ciò premesso, poiché la norma, all'articolo 2, comma 5, del D.L. 93/2008, prevede che l'agevolazione trovi applicazione "**con esclusivo riferimento al settore privato**", si ritiene che le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 non siano applicabili ai dipendenti turnisti del pubblico impiego.